

CIRCOLARE N. 17
6 LUGLIO 2013

ELIMINAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE IVA NEI CONTRATTI DI APPALTO

© Copyright 2013 Acerbi & Associati®

Come noto (si vedano anche le circolari di Studio n. 29 del 2012 e n. 13 del 2013), l'articolo 13-*ter* del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 134/2012, ha sostituito il comma 28, e aggiunto i due nuovi commi 28-*bis* e 28-*ter*, dell'art. 35 del D.L. n. 223/2006 in materia di responsabilità solidale nei contratti di appalto, allo scopo di contrastare e prevenire le frodi in materia di Iva e di mancato versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente attesi i rilevanti danni che queste operazioni causano alle casse dell'Erario.

Con decorrenza dal 22 giugno 2013, il D.L. n. 69/2013 (denominato decreto del "fare") ha **soppresso la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatori** (e la sanzionabilità in capo al committente in caso di mancata verifica dell'idonea documentazione) con riferimento all'**Iva** relativa alle prestazioni inerenti i contratti di appalto, responsabilità introdotta lo scorso anno dal D.L. n. 83/2012 tramite intervento all'art. 35 del D.L. n. 223/2006

Si evidenzia comunque che tale disciplina prevedeva i medesimi obblighi in relazione alle ritenute relative al personale dipendente impiegato negli appalti (e la sanzione in capo al committente in caso di mancata verifica della documentazione), previsione che oggi invece continua ad esistere.

Allo stesso modo continua ad operare la responsabilità solidale – prevista dall'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 e innovata lo scorso anno dalla L. n. 92/2012 (Legge Fornero) – tra committente, appaltatore e subappaltatori per i trattamenti retributivi (compreso il TFR) spettanti ai lavoratori, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

In estrema sintesi, il recente D.L. n. 69/2013 ha eliminato ogni responsabilità Iva per i contratti di appalto, ma ha lasciato inalterate le responsabilità relative a ritenute, retribuzioni e contributi.

Sul punto vale la pena ricordare che le richiamate responsabilità riguardano:

- ➔ i contratti di appalto o subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto 2012 (data di entrata in vigore della L. n. 134/2012 che ha convertito il D.L. n. 83/2012);
- ➔ in relazione ai soli pagamenti effettuati a partire dall'11 ottobre 2012 (e cioè 60 giorni dall'entrata in vigore della norma).

Come detto, dallo scorso 22 giugno 2013 viene eliminata ogni responsabilità in relazione all'Iva.

Nel merito, va segnalata l'assenza di previsioni specifiche atte a regolare i rapporti pregressi: non è stato infatti chiarito se, in relazione alle violazioni riguardanti l'Iva e commesse fino al 21 giugno 2013 (in particolare quelle applicabili al committente), possa o meno trovare applicazione in principio del *favor rei* e quindi l'esclusione dall'applicazione delle sanzioni. Nel merito occorrerà attendere sia i chiarimenti dell'Agenzia sia possibili precisazioni in sede di conversione in legge del D.L. n. 69/2013.

In particolare, la responsabilità solidale viene meno se l'**appaltatore** verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di versamento delle ritenute, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. Tale documentazione può essere costituita alternativamente da:

- ➞ un'autocertificazione da parte dell'appaltatore;
- ➞ un'asseverazione da parte di un professionista (per la precisione, da parte di uno dei soggetti di cui all'art. 35 comma 1 D.Lgs. n. 241/1997 e art. 3 comma 3 lett. a) del DPR n. 322/1998).

Anche il committente (titolare di partita Iva) non è esente da responsabilità: qualora egli provveda a pagare il corrispettivo senza verificare l'idonea documentazione (certificazione o asseverazione consegnatagli dall'appaltatore), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €5.000 a €200.000 se gli adempimenti richiamati non sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dal subappaltatore. L'Agenzia ha comunque precisato che la sanzione addebitabile al committente in caso di mancata verifica della documentazione risulta applicabile solo nel caso in cui l'appaltatore (e gli eventuali subappaltatori) abbiano effettivamente realizzato irregolarità nel versamento delle ritenute.

Come chiarito dalla C.M. n. 2/E/2013 la disciplina in commento riguarda **tutti i settori economici**, e non solo l'edilizia, anche se con riferimento ai **soli contratti di appalto e negli eventuali rapporti di subappalto**.

La disciplina, invece, **NON** risulta applicabile alle altre fattispecie contrattuali diverse dall'appalto, ad esempio gli appalti di fornitura di beni, il contratto d'opera, *ex art.2222 c.c.* (ciò conferma l'esclusione delle prestazioni professionali e dei piccoli artigiani senza organizzazione di mezzi), il contratto di trasporto, *ex art. 1678 e seguenti c.c.*, il contratto di subfornitura, *ex L. n. 192/1998*, le prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile.

Pertanto, malgrado sia venuta meno ogni responsabilità ai fini Iva, il permanere dei vincoli riguardanti le ritenute di lavoro dipendente obbliga committente ed appaltatori, onde evitare sanzioni o responsabilità solidale con la controparte, a farsi consegnare le necessarie certificazioni dagli appaltatori / subappaltatori a cui pagano i corrispettivi dovuti.

Di seguito bozza di *fac-simile* di dichiarazione sostitutiva appaltatore/subappaltatore.

Fac simile dichiarazione sostitutiva appaltatore/subappaltatore

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

Codice Fiscale _____

residente in _____

Via _____ n. _____ cap _____

in qualità di legale rappresentante della ditta/società

con sede in _____ via _____ C.F./P.Iva _____

relativamente al contratto di appalto /subappalto stipulato in data _____

tra _____ e _____

DICHIARA

- Che ha correttamente operato e regolarmente versato le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente in relazione ai soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto di cui sopra

1. Periodo ed estremi di versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente

Mese/ anno	Importo versato	estremi di versamento F24	data versamento
___/___	€ _____	_____	___/___/___

2. Periodo ed estremi di versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente

Mese/ anno	Importo versato	estremi di versamento F24	data versamento
___/___	€ _____	_____	___/___/___

3. Periodo ed estremi di versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente

Mese/ anno	Importo versato	estremi di versamento F24	data versamento
___/___	€ _____	_____	___/___/___

4. Periodo ed estremi di versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente

Mese/ anno	Importo versato	estremi di versamento F24	data versamento
___/___	€ _____	_____	___/___/___

- Che le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa

Data, li _____

Firma _____